



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

n. 41 del 19 novembre 2001

Sommario

- **Buoni pasto, art. 35 D.P.R. 254/99: ecco la nuova circolare esplicativa**
- **Compensi per lavoro straordinario**
- **Diritto allo studio: non esistono aliquote limite all'utilizzo**
- **Nuova organizzazione del Ministero dell'Interno**
- **Processo del lavoro**
- **Danno al dirigente per emarginazione dall'attività lavorativa**
- **Convenzione Siulp – EuroCQ**

Buoni pasto, art. 35 D.P.R. 254/99: ecco la nuova circolare esplicativa

Come anticipato la scorsa settimana, la Commissione Paritetica Centrale per le mense si è riunita il giorno 13 scorso deliberando, all'unanimità, il testo della circolare esplicativa, ovvero chiarificatrice dei contrasti interpretativi sorti in sede di applicazione, di quella emanata il 13.6.2001.

Nella stessa seduta, inoltre, la stessa Commissione, sempre all'unanimità, ha dichiarato inaccettabile la proposta del questore di Venezia finalizzata alla chiusura della mensa; in merito, invece, si sono sollecitati interventi immediati per operare gli adeguamenti necessari per il suo corretto funzionamento.

Si riporta dunque il testo della circolare n.750.C.1/4296 del 15 novembre scorso.

“Con circolare ministeriale del 13 giugno 2001 sono state fornite istruzioni per l’attribuzione dei buoni pasto al personale della Polizia di Stato che opera nelle sedi di servizio sprovviste di strutture di mensa gestite dall’Amministrazione. Dopo due bimestri di attuazione del nuovo sistema di vettovagliamento, introdotto dal primo luglio di quest’anno, si ritiene opportuno integrare le indicazioni già date tenendo conto di alcune problematiche sorte in questa prima fase di avvio dell’iniziativa.

La prima delle questioni che ha creato difficoltà nell’applicazione del nuovo istituto è quella concernente l’individuazione degli organismi della Polizia di Stato presso cui attivare l’erogazione dei tickets, in sostituzione delle convenzioni con esercizi privati di ristorazione. Si precisa, in proposito, che l’elenco degli organismi per provincia allegato alla cennata circolare, predisposto sulla base delle segnalazioni pervenute a seguito dell’indagine ricognitiva avviata con la circolare ministeriale del 25 ottobre 1999, riveste carattere indicativo ed è suscettibile di variazioni sulla base delle nuove proposte che verranno formulate in merito.

Pertanto, nel caso in cui a suo tempo è stata omessa l’indicazione di alcuni organismi per i quali si ravvisano le condizioni per la concessione dei buoni pasto al proprio personale, potranno essere avviate le procedure per l’ordinazione dei tickets spettanti sulla base della verifica dei presupposti di servizio necessari ad attribuire il relativo beneficio. In tal caso gli organismi interessati dovranno, tramite gli Uffici Territoriali del Governo, dare immediata comunicazione allo scrivente, fermo restando che l’assegnazione dei buoni pasto viene fatta dal dirigente l’organismo dopo aver accertato le circostanze di servizio prescritte. In secondo luogo, in relazione alle perplessità manifestate in ordine all’attribuzione dei buoni pasto ai dipendenti che effettuano servizi continuativi con orario 13-19 e 19-24, si precisa che il beneficio compete a tutto il personale impegnato in tali turni di servizio, con la sola eccezione di coloro che fruiscono di alloggio collettivo ubicato nello stesso stabile della sede di servizio.

Si rammenta, riassumendo, che il buono pasto è giornaliero e va attribuito, ai sensi delle indicazioni contenute nella circolare del 13 giugno 2001, in presenza delle seguenti condizioni:

1. servizi continuativi con la sola eccezione di cui sopra;
2. prolungamento dell’orario ordinario di almeno un’ora oltre le

- 14 o le 19;
3. completamento dell'orario d'obbligo settimanale (c.d. settimana corta);
 4. straordinario programmato;
 5. straordinario ai sensi dell'art. 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Si coglie l'occasione, infine, per ribadire agli uffici in indirizzo di porre in essere tutti gli adempimenti per dare concreta applicazione al nuovo istituto, con particolare riferimento alla decorrenza ed alla regolamentazione di quelle situazioni previste al punto 2.2 della circolare del 13 giugno, secondo cui al personale vincolato a permanere sul luogo di servizio per esigenze operative di ordine pubblico va attribuito il ticket giornaliero in sostituzione della confezione di asporto, fermo restando l'impegno prioritario dell'Amministrazione a creare le premesse organizzative affinché i dipendenti impegnati in tali operazioni fruiscono del vitto con le modalità ordinarie previste.

Lo scrivente ufficio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti che dovessero essere necessari a definire situazioni particolari ancora non previste.

Firmato Direttore del Servizio CODISPOTI

Compensi per lavoro straordinario

A richiesta di numerose strutture e colleghi, pubblichiamo la tabella riepilogativa dei compensi orari per il lavoro straordinario prestato dal personale della Polizia di Stato, vigenti a partire dal 1° gennaio 2001.

Rammentiamo che, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 150, a decorrere dal 31 dicembre 1987 la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario, calcolata convenzionalmente dividendo per 156 lo stipendio base iniziale di livello mensile, l'indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente ed il rateo di tredicesima mensilità relativo ai due elementi precedenti.

La maggiorazione dell'importo ricavato dalla somma è pari al quindici per cento per il lavoro straordinario prestato in ore diurne (dalle 6.00 alle 22.00), al trenta per cento per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle 22.00 alle 6.00) ed al cinquanta per cento per quello prestato in orario notturno e festivo.

Gli importi indicati sono ovviamente al lordo; da essi vanno sottratte le ritenute previdenziali Inpdap, nella misura del 9,10% per il personale cui è applicato il sistema "contributivo" e nella misura del 9,36% per il personale cui è applicato il sistema "retributivo", nonché sottratta l'Irpef, applicata con la massima aliquota individuale.

Livello o qualifica di inquadramento	Stipendio diviso 156	Feriale diurno	Festivo <u>o</u> notturno	Festivo <u>e</u> notturno
V Livello	16.254	18.692	21.130	24.380
VI Livello	17.280	19.871	22.463	25919
VI Livello bis	18.077	20.789	23.500	27.116
VII Livello	18.875	21.706	24.537	28.312
VII Livello bis	19.713	22.670	25.627	29.569
VIII Livello	20.662	23.762	26.861	30.993
IX Livello	22.698	26.103	29.508	34.047
I Dir. - 2 anni	29.637	34.082	38.528	44.455
I Dir. + 2 anni	31.415	36.127	40.839	47.122
Dirigente Superiore	38.745	44.557	50.369	58.118
Dirigente Generale	44.064	50.674	57.283	66.096
Dir. Gen.le Liv. B	52.199	60.029	67.859	78.298

**Diritto allo studio:
non esistono
aliquote limite
all'utilizzo**

In risposta a ricorrenti quesiti in merito alle presunte limitazioni cui sarebbe sottoposta la fruizione delle 150 ore per il diritto allo studio, ribadiamo ancora una volta che l'aliquota massima del 3% del personale, prevista dal D.P.R. 44/90 **non si applica al personale della Polizia di Stato.**

Il richiamato D.P.R., infatti, disciplina esclusivamente il rapporto di impiego del personale del comparto ministeri.; pertanto ogni direttiva dell'Amministrazione emessa in applicazione di tale disposizione va considerata illegittima ed immediatamente impugnata al fine di ottenerne l'annullamento.

Qualora ci si trovasse di fronte ad una dirigenza periferica che esterni perplessità o manifesti l'intenzione di porre un quesito in merito all'Amministrazione centrale, invitiamo le strutture a far presente che quest'ultima si è già pronunciata con chiarezza sulla questione, rispondendo già il 1 febbraio 2000 ad un quesito posto dal Siulp:

«Si fa riferimento alla nota del 15 febbraio u.s., con la quale codesta O.S. ha posto un quesito concernente il diritto allo studio e la possibilità che i permessi richiesti per l'esercizio di quel diritto siano negati ove l'autorizzazione comporti il superamento del limite del 3%

del personale che beneficia del predetto istituto.

Il suddetto limite – peraltro esistente per il personale del comparto ministeri – non è contemplato dalla normativa vigente per il personale della Polizia di Stato al quale i suddetti permessi, come stabilito dall'art. 78 del DPR 782/1985 e dalle successive norme contrattuali, possono essere negati in presenza di impellenti ed inderogabili esigenze di servizio».

Nuova organizzazione del Ministero dell'Interno

Entra in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante "Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre scorso.

Tra gli aspetti di maggiore interesse la nuova articolazione a livello centrale del Ministero, che prevede, in luogo delle precedenti direzioni generali ed oltre agli uffici di diretta collaborazione del Ministro (art. 2), quattro dipartimenti, vale a dire:

- Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
- il Dipartimento della pubblica sicurezza;
- Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;
- Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Tutti i Dipartimenti sono a loro volta articolati in Direzioni Centrali; al Dipartimento della pubblica sicurezza, cui, si sottolinea, vengono confermate tutte le prerogative ed attribuzioni previste dalla Legge 1° aprile 1981, n. 121, è interamente dedicato l'art. 4 del regolamento, che testualmente recita:

«Art. 4. Dipartimento della pubblica sicurezza

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica stabiliti dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, e dalle altre norme concernenti le attribuzioni del Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle altre autorità di pubblica sicurezza, anche relativamente alle Forze di polizia ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza é articolato secondo i criteri di organizzazione e le modalità stabiliti dalla legge n. 121 del 1981, e in armonia con i principi generali dell'ordinamento ministeriale, nelle seguenti Direzioni centrali e uffici di pari livello

anche a carattere interforze:

- a) Segreteria del Dipartimento;
- b) Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento;
- c) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia;
- d) Ufficio centrale ispettivo;
- e) Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato;
- f) Direzione centrale della polizia criminale;
- g) Direzione centrale della polizia di prevenzione;
- h) Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera e dell'immigrazione;
- i) Direzione centrale dei servizi antidroga;
- l) Direzione centrale per le risorse umane;
- m) Direzione centrale per gli istituti di istruzione;
- n) Direzione centrale di sanità;
- o) Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;
- p) Direzione centrale per i servizi di ragioneria.

Dal Dipartimento della pubblica sicurezza dipende la Direzione investigativa antimafia. Dipendono altresì l'Istituto superiore di polizia per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento dei funzionari della Polizia di Stato nonché la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia per l'alta formazione e l'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia.

3. Al Dipartimento della pubblica sicurezza é preposto un prefetto con le funzioni di Capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, e sono assegnati secondo quanto previsto dalla legge n. 121 del 1981 e dal decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, un vice direttore generale per l'espletamento delle funzioni vicarie, un vice direttore generale per l'attività di coordinamento e di pianificazione e un vice direttore generale al quale è affidata la responsabilità della Direzione centrale della polizia criminale. Ai prefetti con funzioni di vice direttore generale, ferme restando le attribuzioni agli stessi conferite da disposizioni di legge o di regolamento, il Capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, può delegare, di volta in volta o in via generale, specifiche funzioni.»

**Processo
del lavoro**

Nel processo ordinario l'art. 346 del codice procedura civile pone l'onere di riproporre espressamente in appello le domande e le eccezioni non accolte in primo grado o rimaste assorbite, sotto pena di

loro esclusione dal tema del giudizio.

Questo principio opera anche nelle controversie soggette al rito del lavoro, per il quale l'art. 436 del codice di procedura civile fa obbligo all'appellato di costituirsi mediante deposito di memoria contenente un'esposizione dettagliata di tutte le due difese, sicché il mero richiamo generico, in tale memoria alle conclusioni precisate in primo grado, non è sufficiente a manifestare in modo chiaro e univoco la volontà di sottoporre al giudice dell'appello una domanda o un'eccezione non accolta dal primo giudice.

Danno al dirigente per emarginazione dall'attività lavorativa

Una dipendente della Telecom Italia S.p.A. con qualifica di quadro ha chiesto al Tribunale di Roma il riconoscimento del suo diritto all'inquadramento come dirigente, sostenendo tra l'altro, di essere stata preposta per alcuni anni ad una struttura da ritenersi di livello dirigenziale, perché quando era stata affidata, successivamente, ad un suo collega questi era stato promosso dirigente.

Ella ha chiesto inoltre il risarcimento del danno perché, in un secondo tempo, è stata emarginata dall'attività lavorativa.

In proposito ella ha fatto riferimento alla giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui la lesione della professionalità costituisce un danno in se da liquidarsi in via equitativa.

L'azienda si è difesa sostenendo, tra l'altro, che la struttura a suo tempo affidata alla ricorrente era stata potenziata allorché vi era stato preposto il suo collega; essa tuttavia non ha fornito precisazioni in ordine all'asserito potenziamento.

Il Tribunale con sentenza del 9 ottobre 2001, Giudice Dott. Buonassisi ha accolto la domanda, attribuendo alla lavoratrice il diritto alla qualifica di dirigente e condannando l'azienda al risarcimento del danno in misura di lire 50 milioni per dequalificazione e alla reintegrazione della ricorrente nelle mansioni dirigenziali.

Convenzione Siulp-EuroCQ

Trasmettiamo in allegato il prospetto riepilogativo delle convenienti condizioni riservate agli iscritti Siulp da EuroCQ, esclusivista Ktesios S.p.A. per le cessioni del quinto dello stipendio e per i prestiti con delega di pagamento per le Forze di Polizia.

Tutti i Segretari Siulp sono pregati di dare la massima diffusione al prospetto e di affiggerlo in bacheca.



SIULP *fresh*
COLLEGAMENTO

SIULP

in convenzione con



Numero verde
800 75.44.45

Uffici operativi
di settore
per la Polizia di Stato

Ancona
Bari
Bologna
Cagliari
Caltanissetta
Civitavecchia
Cosenza
Firenze
Genova
La Spezia
Milano
Napoli
Oristano
Palermo
Sassari
Taranto
Torino
Trapani
Udine
Venezia

AFFILIATO KTESIOS
UNICA AGENZIA
DI SETTORE
PER LA POLIZIA
DI STATO

VERDE
800 75 44 45

www.eurocq.it

I finanziamenti facili, rapidi ed economici

Finanziamento 1

CESSIONE DEL QUINTO

GARANTITE INPDAP

Ecco alcuni esempi

NETTO RICAPO	in 60 mesi	in 120 mesi
10.000.000	212.000	127.000
15.000.000	318.000	189.000
20.000.000	424.000	254.000
25.000.000	530.000	320.000
30.000.000	619.000	385.000
35.000.000	718.000	448.000
40.000.000	825.000	504.000
45.000.000	938.000	569.000
50.000.000	985.000	625.000

Alle suddette rate vanno aggiunti i costi minimi delle garanzie INPDAP, che sono del 2% su 5 anni e del 3,5% su 10 anni. Fogli analitici esposti in agenzia.

T.A.E.G. massimo applicato agli esempi 10,300% (riferito al periodo lug./set. 2001)

Finanziamento 2

PRESTITO CON DELEGA

(con Circolare del Ministero dell'Interno n. 3336/14.1 del 21/12/2000)

Ecco alcuni esempi

NETTO	in 36 mesi	in 48 mesi	in 60 mesi
7.000.000	235.000	189.000	163.000
9.000.000	300.000	242.000	201.000
12.000.000	406.000	322.000	278.000
18.000.000	627.000	492.000	418.000
22.000.000	737.000	592.000	508.000
24.000.000	795.000	647.000	540.000
27.000.000	897.000	718.000	625.000
32.000.000		845.000	740.000
37.000.000		975.000	850.000
41.000.000			905.000

Esempi ipotizzati su un dipendente con 30 anni di età e 10 anni di servizio. Il T.A.E.G. massimo applicato agli esempi è del 11,400% e comunque non supera il T.A.E.G. previsto per legge (comprensivo di tutti i costi e oneri e quindi anche delle polizze assicurative). I suddetti esempi variano in base all'età e all'anzianità di servizio. (riferito al trimestre lug./set. 2001)

Il prestito con delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso.

Direzione generale
di Roma

Lungotevere di Pietro Papa, 21
00146 Roma
telefono 06 55381111
numero verde 800 75.44.45

Agenzia di settore 1
Milano

via Giacomo Leopardi, 14
20123 Milano
telefono 02 43911423
fax 02 43317792

Agenzia di settore 2
Palermo

Via Emerico Amari, 38
90100 Palermo
numero verde
800 75.44.45

Agenzia di settore 3
Trapani

Via Noè di Fabrizio, 3
91100 Trapani
numero verde
800 75.44.45

ABBIAMO RIDOTTO I TASSI DELLO 0,50%